

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2000 del 24/06/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA COMITAR S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE LEGHE LEGGERE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA GRAGNANA N. 7. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2053 del 24/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA COMITAR S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE LEGHE LEGGERE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA GRAGNANA N. 7. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 29/7/2014 con la quale è stata adottata - sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta COMITAR S.R.L. per l'attività di "lavorazione leghe leggere" svolta nello stabilimento in oggetto;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla Ditta COMITAR S.R.L., trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza alla Provincia di Piacenza con nota 1/10/2015 P.G. n. 81518 (prot. prov.le n. 59229 di pari data), ai fini di ottenere il rilascio dell'AUA relativamente alla modifica sostanziale dello stabilimento per quanto attiene le emissioni in atmosfera;
- documentazione integrativa pervenuta con nota 2.2.2016 n. 9145 del SUAP (prot. arpae n. 1038 del 9.2.2016) a seguito di specifica richiesta in sede di verifica di correttezza formale dell'istanza;
- verbale della conferenza dei servizi del 3.3.2016 durante la quale è emerso che le integrazioni di cui al punto precedente erano imprecise e, pertanto, si rendeva necessaria l'acquisizione di ulteriore specifica documentazione;
- documentazione integrativa pervenuta tramite il SUAP con note 6.4.2016 prot. 29593 e 14.4.2016 prot. 32131. In particolare veniva prodotta la documentazione riguardante l'impatto acustico dell'intero stabilimento;

PRESO ATTO CHE:

- l'istanza è relativa alla modifica sostanziale dell'A.U.A. A seguito dell'acquisizione degli impianti della Ditta F.LLI BOBBI srl, già autorizzata dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 lett. a) del DPR 203/1988 con O.P. 15/5/1996 n. 201 e O.P. 30/1/1997 n. 29;
- le emissioni già autorizzate in capo alla succitata Ditta F.LLI BOBBI srl e precedentemente denominate E1A (ora E4A), E1B (ora E4B) ed E1C (ora E4C) relative a forni fusori, sono state dichiarate in disuso, tuttavia l'Azienda le ha comprese nella richiesta di autorizzazione, mentre dal quadro riassuntivo parrebbe che in disuso siano solo i forni di cui alle emissioni E1A ed E1C;
- l'emissione E3, già autorizzata in capo alla ditta F.LLI BOBBI srl, risulta dismessa;
- l'Azienda ha dichiarato che:
 - la capacità massima di colata dei tre forni a pressofusione (emissioni E1 ed E2) è pari a 1000 kg/g;
 - la capacità massima del forno fusorio generante l'emissione E3 è pari a 400 kg/g;
 - la capacità massima dei forni fusori generanti le emissioni E4a, E4b ed E4c, considerando i tempi tecnici di preparazione di stampi e colate (2 colate al giorno), è pari a 600 kg/g;

- sono presenti emissioni diffuse (già autorizzate con l'AUA adottata con DD n. 1517 del 29.7.2014 della Provincia di Piacenza);

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 19/5/2015 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta COMITAR S.R.L. - per l'attività di "lavorazione leghe leggere" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Gragnana n° 7 - dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta COMITAR S.r.l. (COD. FISC. 00870600335) "lavorazione leghe leggere" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Gragnana n° 7 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PRESSOFUSIONE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	50 mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FORNI FUSORI ALIMENTATI A GPL

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 FORNO FUSORIO A CONCHIGLIA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4A FORNO FUSORIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Acido cloridrico	20 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4B FORNO FUSORIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Acido cloridrico	20 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4C FORNO FUSORIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Acido cloridrico	20 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 REPARTO COLATURA E DISTAFFATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20 mg/Nm ³

- a) deve essere attuato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) il combustibile utilizzato, GPL, deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle portate, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - o UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del monossido di carbonio;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di zolfo;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei Composti organici volatili (espressi come Ctot);
 - o UNI EN 1911-1,2,3 la determinazione dell'**acido cloridrico**;
 - o UNI 10787 la determinazione dell'**acido fluoridrico**;
- e) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 1 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per gli inquinanti "ossidi di zolfo (espressi come SO₂)" e "composti organici volatili (espressi come Ctot)" il gestore può non effettuare autocontrolli periodici per tali inquinanti;
- j) nel corso dell'anno 2016 gli autocontrolli ai forni attivi devono essere mirati alla determinazione di tutti gli inquinanti per cui sono fissati limiti di emissione (con la sola possibile eccezione per gli ossidi di zolfo) nonché dei metalli (per questo ultimo inquinante dovrà essere utilizzato il metodo UNI EN 14385);

- k) l'esito degli autocontrolli da effettuarsi nel corso del 2016 devono essere trasmessi ad Arpae nodo di Piacenza, al Comune ed al Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Piacenza entro il 31.12.2016;
- l) si fa riserva di modificare i limiti di emissione sulla base dell'esito degli autocontrolli;

3. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 1517 del 29.7.2014 e successivamente rilasciata dal SUAP (Provvedimento Unico n. 62616 del 15.9.2014);
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- **i limiti e le prescrizioni potranno essere rivisti alla luce dell'eventuale accertamento da parte dell'AUSL di disturbi imputabili agli inquinanti emessi in atmosfera;**
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.